

LE REGIONI

Cenni storici

1948: La costituzione, nel testo approvato dalla costituente, prevede uno Stato regionale ed autonomista:

- ♦ **Autonomia legislativa** nei limiti dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato e purché non in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni per le materie indicate nell'art. 117 Cost. nonché in leggi costituzionali .
- ♦ **Autonomia amministrativa** nelle materie indicate nell'art. 117 Cost.
- ♦ **Autonomia finanziaria** : attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze.
- ♦ **Forma di governo: parlamentare a predominanza assembleare.**

Regioni ordinarie : n.15 alle quali si applicava la disciplina prevista dalla Costituzione

Regioni speciali : n. 5 dotata di autonomia differenziata.

Province autonome di Trento e Bolzano: condizioni di particolare autonomia.

1970: Costituzione delle regioni delle Regioni ordinarie.

1972 E 1977 (D.LG. 616/77): Decreti di trasferimento delle funzioni amministrative.

1997 : LEGGE BASSANINI (59/1997) interpreta in modo evolutivo l'art. 118 Cost. capovolgendo la precedente logica di riparto delle funzioni e attribuisce, in linea di principio, a Regioni ed enti locali la funzione amministrativa anche nelle materie nelle quali lo Stato esercitava la funzione legislativa. Si avvia il processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista autonomista.

2001 : Legge Costituzionale n. 3/2001 riforma in modo organico il titolo V della Costituzione.

Tale riforma non delinea ancora uno Stato federale basato cioè su uno Stato centrale e singoli stati membri ma delinea una **Repubblica delle autonomie** articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni Città Metropolitane, Province e Regioni), tutti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita (art. 114 Cost).

Forma di governo: neoparlamentare in quanto dovrà essere definita dai singoli statuti. La disciplina transitoria prevede: Consiglio Regionale, Presidente della Regione eletto a suffragio universale, Giunta regionale i cui componenti sono nominati e revocati dal Presidente.

Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta(*simul stabunt, simul cadent*).